

S.R.R. ATO N. 4

AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 130 del 04-11-2022

Registro generale dei decreti e delle determinine n. 130 del 04-11-2022

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore del Sig. Mira Vincenzo e per esso al legale antistatario avv. Davide Lo Giudice, liquidate con la sentenza della CTP n° 283/03/22 - (accertamento comune di Siculiana)

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n. 283/03/22 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 283/03/22 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale antistatario, unitamente alla notifica della sentenza, al ns prot n°6790/22;

Dato atto che:

- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 200,00 comprensivo di accessori previsti per legge e c.u.;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 283/03/22 emessa dalla CTP in favore del Sig. Mira Vincenzo e per esso al legale antistatario avv. Davide Lo Giudice, per l'importo complessivo di € 200,00 comprensivo di oneri previsti per legge e c.u. come da nota spese al ns prot 6790-22;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella nota spese, alle seguenti coordinate: IT28O050348288000000104165 intestato a Davide Lo Giudice ed acceso presso BPM filiale di Canicattì;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri

Dettaglio E-mail

Mittente: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 27-10-2022 **alle:** 19:50 **Num. Protocollo:** 0006790 **del:** 28-10-2022

Ricevuta il: 27-10-2022 **alle:** 19:50

Scaricata il: 28-10-2022 **alle:** 7:46

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA (Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94) SENTENZA CTP AG N.283/2022
RICORRENTE MIRA VINCENZO - RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE LEGALI

- liquidore -

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore del Sig. Mira Vincenzo, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1608/2019) e definito con sentenza n. 283/2022 del 22.02.2022, depositata il 28.02.2022, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato, all'attestazione di conformità, alla distinta spese e compensi, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: srrato4@legalmail.it (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento tributario già rubricato al ruolo generale n.1608/2019 della CTP di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-*bis*, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore Avv. Davide Lo Giudice attesto la conformità della copia informatica degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicatti, li 27/10/2022 **Avv. Davide Lo Giudice**

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

AUDENZIO DI PRIMA

Sentenza n. 283/2022

Depositato il 28/02/2022

Il Segretario

ANGELO VITA



Il Presidente

FRANCO JENI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di AGRIGENTO Sezione 03, riunita in udienza il 22/02/2022 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

JENI FRANCO, Presidente

DI PRIMA AUDENZIO, Relatore

RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice

in data 22/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1608/2019 depositato il 28/06/2019

proposto da

Vincenzo Mira 3334562945 - MRIVCN75L08A089M

Difeso da

Davide Lo Giudice - LGDDVD67B17B429C

ed elettivamente domiciliato presso avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it

contro

Comune di Siculiana - Piazza Basile 23 92010 Siculiana AG

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it

S.r.r A.t.o. N.4 Agrigento - 02734620848

elettivamente domiciliato presso srrato4@legalmail.it

terzi chiamati in causa

Societa' Per La Regolamentazione Del Servizio Di Gestione Ri - 02734620848

Difeso da

Giuseppina Pace - PCAGPP78R43A089A

ed elettivamente domiciliato presso giuseppinapace@avvocatiagrigento.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20120000012126 TAR SU/TIA 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 28/06/2019 il Sig. Mira Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Lo Giudice, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro il Comune di Siculiana in persona del Sindaco pro tempore e S.R.R. ATO 4 di Agrigento in persona del Direttore pro tempore avverso l'avviso di accertamento TAR SU anno 2012 N. 20120000012126 del 16.11.2018, notificato il 16/01/2019, mediante il quale veniva contestata al ricorrente l'omessa denuncia in violazione dell'art. 70 D. Lgs. 507/93 per l'occupazione e/o detenzione degli immobili ubicati nel Comune di Siculiana in via Moscato e in via G. Marconi per un importo complessivo di € 344,32.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente eccepiva:

- tardività dell'attività dell'accertamento per intervenuta decadenza ed estinzione del diritto a riscuotere per decorsa prescrizione;
- illegittimità della riscossione TAR SU per intervenuta abrogazione della norma primaria dell'art.49 D.Lgs. 22/97;
- erroneità nel calcolo delle sanzioni interessi e attributi applicati;
- contraddittoria e/o insufficiente indicazione dell'ufficio al quale notificare il ricorso/reclamo;
- omessa indicazione della data e relata lasciata in bianco dell'avviso notificato al destinatario.

Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e onorari.

Si costituiva in giudizio S.R.R. ATO 4 AG a mezzo Avv. Maria Grazia Mandracchia giusta procura conferita dal Direttore Generale Dott. Claudio Guarneri.

Il difensore, con memoria di costituzione depositata il 24/10/2019, chiedeva il rigetto del ricorso con condanna alle spese, e la conferma dell'avviso per le motivazioni meglio spiegate nella memoria difensiva.

A seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. Mandracchia (nota del 22/09/2021) l'incarico veniva conferito

all'Avv. Giuseppina Pace giusta procura in calce sottoscritta dal Direttore Generale Dott. Claudio Guarneri.

L'Avv. Giuseppina Pace, nell'accettare l'incarico, insisteva nelle richieste formulate dal precedente difensore nella memoria di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è da accogliere dovendosi ritenere fondata la censura, di carattere assorbente rispetto alle altre doglianze, della decadenza del potere di accertamento dell'Ente impositore.

La disposizione di cui alla legge n.296 del 27.12.2006 (finanziaria) art.1 co. 161 prevede che "Gli Enti locali relativamente ai tributi di propria competenza procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei tardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

Il D.Lgs. 507/93 art. 70 co.1 dispone che "I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".

La questione controversa della determinazione iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente da cui computare il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento TARSU è stata affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.12759/2012 dal cui orientamento questa Commissione non ha ragioni per discostarsi.

Con la citata sentenza in buona sostanza la Suprema Corte ha affermato che "occorre al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locale è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva".

Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

L'interpretazione del dettato normativo non consente pertanto di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati.

Nel caso in specie dall'atto di accertamento deve presumersi, fino a prova contraria, che l'occupazione fosse iniziata fin dall'anno precedente e pertanto il contribuente avrebbe dovuto effettuare la prevista dichiarazione entro il 20 gennaio 2012. A conferma, essendo la denuncia richiesta per l'intero anno di imposta 2012, appare pacifico considerare il riconoscimento da parte dell'Ente impositore del possesso antecedente al 20 gennaio 2012 e quindi appare legittimo considerare la suddetta annualità come quella di decadenza del termine decadenziale (CTP Napoli Sez.15 Sentenza n.14589 del 17.10.2017)

Conseguentemente il Comune di Siculiana deve ritenersi decaduto dal potere di emettere l'atto di accertamento impugnato relativo alla TARSU 2012 in quanto l'avviso di accertamento riporta la data del 16/11/2018 e cioè oltre il quinquennio successivo all'anno di riferimento dell'imposta (31/12/2017).

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 200,00 (incluso Iva, Cap e Contributo Unificato) in favore del difensore antistatario.

Agrigento li, 22/02/2022

L'ESTENSORE

(Avv. Audenzio Di Prima)

IL PRESIDENTE

(Avv. Franco Jeni)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
- Agrigento -

Prot. 5424/22

Sezione n. 3

Oggetto: Richiesta certificazione passaggio in giudicato.

Sentenza n. 283/2022 pronunciata il 22/02/2022 e
depositata il 28/02/2022

Ricorrente: MIRA-VINCENTO

R.G.R. 1608/2019

Vista la richiesta pervenuta in data

Visti gli atti d'ufficio;

Rilevato che, alla data odierna, non sono stati prodotti atti di costituzione
relativi ad eventuale gravame di secondo grado;

SI CERTIFICA

il passaggio in giudicato della sentenza n. 283/2022 pronunciata il 22/02/2022

e depositata il 28/02/2022

Agrigento,

12/10/2022

Il Segretario
D.ssa Rita Giovanna Pistone

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto **Avv. Lo Giudice Davide**, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quale difensore e procuratore del Sig. MIRA VINCENZO, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1608/2019) e definito con sentenza n.283/2022 dei 22.02.2022/28.02.2022, non appellata e già passata in giudicato

ATTESTO

che le copie informatiche della sentenza n.283/2022 dei 22.02.2022/28.02.2022 estratta telematicamente dal portale della giustizia tributaria; dell'attestazione di passaggio in giudicato del 12.10.2022 prot. n.5421/22, sono conformi ai corrispondenti originali custoditi nel suddetto portale ed in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicatti, li 27.10.2022

Avv. Lo Giudice Davide

Lo Giudice Davide

AVV. DAVIDE LO GIUDICE
Viale Regina Elena n. 60 – Canicatti
Cell. 347 691 31 98; PEC: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it
(C.F. LGDDVD67B17B429C; P.IVA: 01856850845)

SENTENZA CTP AG N. 283/2022 - pubbl. il 28/02/2022

DISTINTA SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI IN SENTENZA

Spese vive	
contributo unificato tributario	€ 30,00
Compenso professionale netto:	€ 138,31
Spese generali ex art. 13 (15% sul detto compenso)	€ 20,75
Cassa Avvocati (4% su € 287,50)	€ 6,36
	<u>€ 165,42</u>
	Totale imponibile
IVA 22% su imponibile	€ 36,39
	Totale documento
	€ 201,81
A dedurre ritenuta d'acconto del 20% (su compenso e spese)	€ 31,81
	Netto a pagare
	€ 200,00

Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

La suddetta somma di € 200,00 dovrà essere versata in favore del sottoscritto difensore antistatario tramite bonifico al seguente indirizzo **IBAN: IT 280 050348288000000104165** acceso presso **BPM - FILIALE DI CANICATTI**, conto corrente intestato ad **Avv. Davide Lo Giudice**.

Canicatti, lì 27.10.2022

Avv. Davide Lo Giudice



RELATA DI NOTIFICA

(Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94)

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore del Sig. Mira Vincenzo, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.1608/2019) e definito con sentenza n. 283/2022 del 22.02.2022, depositata il 28.02.2022, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato, all'attestazione di conformità, alla distinta spese e compensi, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: srrato4@legalmail.it (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento tributario già rubricato al ruolo generale n.1608/2019 della CTP di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore **Avv. Davide Lo Giudice** attesto la conformità della copia informatica degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicatti, lì 27/10/2022

Avv. Davide Lo Giudice

